

dottore agronomo
dottore forestale
agronomo iunior
forestale iunior
biotecnologo agrario



XV
congresso
nazionale

Sessione congressuale blu

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA PROFESSIONE PER ENTRARE IN EUROPA

Ufficio di Coordinamento

- Consigliere Nazionale Coordinatore: Fabio PALMERI
- Consigliere Nazionale: Mattia BUSTI
- Consigliere Nazionale: Alberto GIULIANI
- Presidente Federazione regionale degli Ordini della Sardegna: Ettore CROBU

Moderatore: Ignazio MARINO - Ealista ItaliaOggi

Relatori

- Massimiliano PITTAU, Direttore Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- Andrea SISTI, Presidente CONAF

Introduzione

Il Decreto Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013 n. 34 recante Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013.

La legge 183/2011, riservava al decreto ministeriale solo la definizione delle modalità che avrebbero dovuto assicurare la esecuzione, da parte del socio professionista, dell'incarico conferito alla società e di quelle relative alla designazione del professionista, ovvero alla preventiva comunicazione all'utente, dei nominativi dei soci abilitati all'esercizio di una attività professionale regolamentata. La legge, vietando a ciascun professionista di essere contemporaneamente socio di più di una STP, riservava al regolamento ministeriale la disciplina delle incompatibilità ed affidava alla potestà regolamentare anche la definizione del regime disciplinare da applicare alla società.

Il Regolamento emanato si applica alle società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero: società tra professionisti o società professionali, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
00198 Roma / Via Po 22 / T +39 06 8540174 F +39 06 8555961
www.conaf.it



dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; società multidisciplinari tra professionisti, costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il provvedimento abroga espressamente la legge 23 novembre 1939, n. 1815 che impediva l'esercizio professionale in forma societaria, e si applica ai professionisti iscritti agli Albi, tranne che agli avvocati e ai notai.

Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge 183/2011, resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Il Regolamento, che è entrato in vigore a partire dal 22 aprile 2013, disciplina il conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale, la partecipazione alla società tra professionisti, nonché l'iscrizione all'albo professionale ed il regime disciplinare.

Corre l'obbligo di ricordare che **le nuove forme di società tra professionisti**, alle quali si applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento, **non vanno a sostituire i modelli societari tra professionisti già in essere**.

L'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 infatti recita: "restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

L'articolo 2 del regolamento, delimita pertanto l'applicazione della norma di rango secondario, escludendo da tale ambito le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge 183/2011; ovviamente né le norme regolamentari né quelle dettate dall'articolo 10 comma 3 e seguenti della legge 183/2011 si applicheranno alle società tra avvocati, alle quali il legislatore, approvando la riforma dell'ordinamento forense, ha riservato una disciplina speciale.

Una società tra professionisti può annoverare due tipi di soci: il socio professionista (cioè chi detiene le conoscenze e le competenze tecniche per soddisfare le richieste della committenza) e il **socio di capitale** (cioè quello che, non in possesso di qualifiche tecniche specifiche, partecipa alla STP con un capitale di investimento).





Il soci di capitale possono detenere al massimo un terzo del capitale totale della società tra professionisti costituita.

Il socio di solo capitale può fare parte di una società tra professionisti solo se: possiede i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale a cui la STP sarà iscritta:

- non abbia riportato condanne definitive;
- non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

I **soci professionisti**, provenienti anche da ordini diversi, devono detenere obbligatoriamente almeno i 2/3 del capitale della STP. Questi soci devono risultare iscritti ai rispettivi albi professionali di appartenenza e devono rispettare il codice deontologico dei loro ordini di appartenenza.

I soci possono partecipare a una sola STP. Se questo è vero in assoluto per i soci professionisti, la questione per i soci di capitale è più incerta.

Iscrizione delle società tra professionisti al registro delle imprese e all'albo professionale

Le STP devono risultare iscritte al registro delle imprese istituito presso la Camera di

Commercio competente. Le società tra professionisti saranno iscritte nella sezione speciale, un tempo creata appositamente per gli avvocati.

Le società tra professionisti devono anche essere iscritti obbligatoriamente all'ordine o il collegio di appartenenza dei soci professionisti. In caso società è multidisciplinare (ossia una STP costituita per l'esercizio di più attività) dovrà essere iscritta all'ordine o al collegio individuato come "prevalente".

Se i componenti della STP non individuano una attività professionale come prevalente sulle altre, allora la società dovrà essere iscritta a tutti gli albi di appartenenza, di ciascuno socio professionista.

Resta aperto il nodo previdenziale e il nodo fiscale. Come si legge infatti nella relazione di accompagnamento al decreto n. 34 dell'8 febbraio 2013 "restano estranei all'oggetto del provvedimento illustrato, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscale e previdenziale delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione legislativa per talune professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto agli avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla citata riforma ordinamentale".



Per quanto riguarda il regime disciplinare delle società tra professionisti ogni socio professionista resta obbligato, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, alle norme deontologiche dell'ordine o del collegio al quale risulta iscritto.

La società tra professionisti risponde disciplinarmente delle violazioni eventualmente commesse alle regole della deontologia professionale dell'ordine o del collegio al quale è iscritta la STP.

Da lunedì 22 aprile 2013 quindi, nulla osta alla costituzione delle **società tra professionisti** (STP). Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 81 del 6 aprile 2013) del **regolamento** cui le nuove società dovranno attenersi, non resta che vedere quanti professionisti sceglieranno questo modello societario che si affianca a quelli già esistenti.

Non mancano, infatti, le perplessità dettate anche dalla poca chiarezza relativa al regime fiscale e a quello previdenziale in cui far rientrare le STP. [Il decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 2013](#) non specifica, ad esempio, se il reddito prodotto è da considerarsi quale **reddito d'impresa** oppure come frutto di **lavoro autonomo** e, di conseguenza, come lo stesso sia soggetto o meno al regime contributivo delle casse professionali.

Non viene poi considerata **l'ipotesi di fallimento delle STP** e, infine, dubbi riguardano l'obbligo da parte della società di stipulare una **polizza assicurativa** per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale, dato che la riforma delle professioni aveva comunque già previsto questo adempimento per il singolo professionista (obbligo che entrerà in vigore ad agosto 2013).

E a proposito del cliente, tema cruciale che caratterizzerà le nuove società tra professionisti è la **"trasparenza"** che dovrà accompagnare l'intero rapporto con il cliente, sin dal primo contatto. Nella fattispecie, la Stp dovrà informare da subito il cliente sul diritto di chiedere che **l'esecuzione della prestazione professionale** conferita alla società venga affidata **ad uno o più professionisti** a sua scelta; in mancanza di scelta, sulla possibilità che l'incarico professionale sia eseguito da uno qualsiasi dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale.

Il cliente, inoltre, dovrà essere informato sul fatto che il professionista prescelto **potrà avvalersi di figure di aiuto**; in caso il cliente non fosse d'accordo potrà manifestare per iscritto il suo dissenso **entro tre giorni** dalla comunicazione.





Infine, il cliente dovrà esseri informato dell'esistenza o meno di **situazioni di conflitto d'interessi** tra sé stesso e la Stp, che siano anche determinate dalla presenzi di **soci con finalità d'investimento**.

La prova dell'adempimento di quest'obbligo dovrà risultare in **forma scritta** a titolo di informativa che il cliente dovrà firmare anche per ricevuta. Dopodiché si procede, sempre per iscritto all'accettazione dell'incarico: su documento dovrà essere indicate l'**oggetto della prestazione professionale**, il compenso pattuito col cliente e la **clausola relativa al trattamento dei dati personali** dove verrà indicato il nome del socio o dei soci professionisti che saranno titolari e responsabili di tale trattamento. Il cliente ricevere infine anche un'informativa sugli obblighi previsti per i professionisti in ambito di antiriciclaggio.

Altra novità delle Stp è la possibilità di accettare in qualità di soci **anche degli investitori**. La legge stabilisce che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la **maggioranza di due terzi** nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di **scioglimento della società** e il consiglio dell'Ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla **cancellazione della stessa dall'Albo**, salvo che la società non abbia provveduto a stabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Sono quindi ammesse a far parte delle società (che possono essere società di capitale, cooperative o di persone) altre figure a fianco dei professionisti, ma queste non possono **detenere più di un terzo della società**. Inoltre, quanto all'accesso di soci investitori, questi non devono aver riportato **condanne penali** per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per **reato non colposo** (salvo intervenuta riabilitazione), non devono aver subito misure di prevenzione reali o personali, non devono essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari e, naturalmente, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale di riferimento.

Tutto ciò può costituire **causa di incompatibilità** con la Stp, come pure lo è la partecipazione contemporanea a più società professionali (anche nel caso di società multidisciplinari); in merito la legge esprime un chiaro divieto che permane per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza (stabilito in base all'attività definita prevalente all'interno della società).

Le nuove società tra professionisti devono essere poi iscritte nella **sezione speciale del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio** (art. 16 del D.Lgs. n. 96/2001) dove avviene ulteriore verifica di eventuale incompatibilità tra i soci. Infine, la nuova Stp deve



dottore agronomo
dottore forestale
agronomo iunior
forestale iunior
biotecnologo agrario



XV
congresso
nazionale

essere **iscritta all'Albo o Registro dell'Ordine o collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.**

In caso di **società multidisciplinari** viene dato precedenza all'attività dichiarata prevalente. Nel caso non si indichi invece una "attività prevalente", la società dovrà essere iscritta presso **tutti gli Albi o Registri cui appartengono i vari soci.** Poiché è possibile il rigetto dell'iscrizione (da motivare per iscritto al legale rappresentante della società indicando le cause del rifiuto), la società entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione può replicare sempre in forma scritta, motivando con documenti la propria posizione.

Importante nella costituzione delle **società tra professionisti** è la definizione dell'**oggetto sociale** che deve naturalmente corrispondere all'attività svolta dai soci. Particolare attenzione viene poi riservata alla deontologia. Il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base ad esso risponde disciplinarmente; lo dimostra il fatto che lo stesso può tener fede al segreto professionale nei confronti degli altri soci relativamente all'incarico a lui affidato. Allo stesso modo, la Stp si attiene alle **regole deontologiche dell'Ordine nel cui Albo** è iscritta e la sua responsabilità disciplinare concorre con quella del socio professionista nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società (anche se il socio risulta iscritto ad un altro Albo rispetto a quello della società come nel caso di una Stp multidisciplinare). Infine, è ritenuto illecito disciplinare - sia per la società sia per il professionista - il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità indicata dall'ordine di appartenenza.

Le Stp, si è detto, possono includere professionisti appartenenti a diversi ordini professionali e in tal caso, si parlerà di società multidisciplinari. Da esse sono esclusi i notai (che per la natura della loro attività non possono costituire società con alcuno ed è ben precisato dalla loro legge professionale) e gli **avvocati**. A proposito di questi ultimi, la riforma forense (legge n. 247/2012) delega al Governo la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria (società di persone, di capitali o cooperative) mediante l'emanazione di un decreto legislativo, specificando che i soci potranno essere però esclusivamente avvocati iscritti all'albo. Discorso diverso per **l'associazione**: in questo caso, la normativa non preclude la possibilità di affiliazione con altri professionisti, anche non dell'ambito forense.

Vale la pena chiarire, in questa sede, alcune **espressioni o termini importanti** e dei quali è necessario conoscere il significato nel contesto della StP, per non incorrere in incomprensioni.

Gli ausiliari sono quelli a cui si può rivolgere il socio professionista per eseguire l'incarico. Gli ausiliari rimangono sotto la guida del socio professionista, il quale si avvale della loro collaborazione.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
00198 Roma / Via Po 22 / T +39 06 8540174 F +39 06 8555961
www.conaf.it

dottore agronomo
dottore forestale
agronomo iunior
forestale iunior
biotecnologo agrario



XV
congresso
nazionale

I nomi degli ausiliari, le loro qualifiche personali e i loro titoli devono essere comunicati al cliente quando si verifica il primo contatto.

La STP, sempre al momento del primo contatto, [deve fornire alcune informazioni al cliente](#), tra le quali l'eventuale presenza di **conflitto d'interesse** (interessi coincidenti) tra cliente e società, anche determinata dalla presenza di soci di capitale.

I soci professionisti devono rispettare e rispondere del codice deontologico dell'Ordine o del Collegio di cui fanno parte. L'iscrizione a tali organi comporta il **rispetto di un codice deontologico (diverso da un Ordine all'altro)** e l'**assunzione di responsabilità**. Se il codice non viene rispettato, il socio professionista ne paga le conseguenze.

La **Società tra professionisti** vera e propria è quella non multidisciplinare. La **STP** può però anche esercitare più attività professionali. Anche per la **STP multidisciplinare** è prevista l'iscrizione all'Ordine o al Collegio, in questo caso relativo all'attività individuata come prevalente, a partire dallo statuto della Società. Anche la STP multidisciplinare può essere costituita come società di persone, di capitali o cooperativa (nel caso della società cooperativa il numero di soci deve essere uguale o superiore a tre).

Durante lo svolgimento di attività particolari, se si verificano esigenze che non sono state previste perché erano imprevedibili, il socio professionista può rivolgersi a professionisti che possono intervenire in suo aiuto. I **professionisti esterni che intervengono** sono i **sostituti**. I loro nominativi devono essere comunicati subito, al primo contatto, al cliente, con relativa indicazione delle qualifiche. Il cliente può comunicare, entro tre giorni dalla comunicazione, il proprio dissenso nei confronti del sostituto, o dei sostituti

GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Per quanto attiene gli aspetti fiscali e previdenziali si è in attesa di una circolare dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca alcuni punti.

Attualmente la linea più accreditata è quella per cui per i **soci professionisti**, l'utile prodotto dalle [Società tra professionisti \(Stp\)](#) e diviso tra i soci viene classificato come reddito da lavoro autonomo. Quindi, i contributi si continuano a pagare alla Cassa di Previdenza.

In linea di massima si dovrebbe applicare, per quanto riguarda i **soci professionisti**, ciò che era già stato affermato con la Risoluzione 118/2003 sulle società di avvocati: i redditi prodotti sono redditi da lavoro autonomo (si veda l'articolo 53 del Tuir).



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
00198 Roma / Via Po 22 / T +39 06 8540174 F +39 06 8555961
www.conaf.it

dottore agronomo
dottore forestale
agronomo iunior
forestale iunior
biotecnologo agrario



XV
congresso
nazionale

Per quanto riguarda i **soci non professionisti**, si seguiranno due direzioni:

- se il socio non professionista non è un imprenditore, si rimane nel campo del **lavoro autonomo** e si applica l'Irpef sulla quota di utile incassata;
- per quanto riguarda il **socio imprenditore**, l'utile va ad accumularsi con il reddito d'impresa, in base alle regole della trasparenza.

La fattura emessa dalla **Società tra professionisti** dovrà essere soggetta al contributo creativo del 4% a carico del cliente. Una volta incassato, questo contributo integrativo andrà versato alla cassa di previdenza della categoria. I compensi saranno soggetti al 20% della ritenuta d'acconto.

Più articolato è probabilmente il problema della contribuzione soggettiva. E' probabile che sia necessario un chiarimento dei ministeri vigilanti per ribadire che quello prodotto dal socio professionista resta sempre un reddito professionale. E quindi soggetto a contribuzione alla cassa di previdenza di categoria.

Restano infine da chiarire le problematiche legate al regime fiscale (principio di cassa o di competenza da applicare).

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, gli ordini dovranno istituire all'interno dei propri albi una sezione speciale dove iscrivere le Stp dopo il passaggio dal registro delle imprese. La domanda va presentata corredata dalla seguente documentazione: atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; certificato di iscrizione al registro delle imprese; certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Il diniego di iscrizione o di annotazione per mancanza di requisiti può essere pronunciato solo dopo che il legale rappresentante della società sia stato invitato a fornire al consiglio competente, anche verbalmente, entro un termine non inferiore a 15 giorni le proprie osservazioni. Il consiglio dell'ordine presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi.

I DUBBI SULLA NUOVA DISCIPLINA

Aperta resta ancora la discussione se le società già costituite alla data di entrata in vigore del Regolamento debbano o meno adeguarsi al Decreto.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
00198 Roma / Via Po 22 / T +39 06 8540174 F +39 06 8555961
www.conaf.it



Resta aperto il dubbio se il regolamento sulle società tra professionisti si applichi alle società di ingegneria, che sono disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006).

il legislatore poi, consentendo la costituzione di società tra professionisti nelle forme previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ma distinguendo tra esercizio dell'incarico (che è conferito alla società) ed esecuzione della prestazione (che invece deve essere effettuata solo dai soci in possesso dei requisiti prescritti), non ha rimosso quella disposizione che era stata d'ostacolo all'esercizio in forma collettiva di una professione intellettuale, e cioè l'articolo 2232 del Codice Civile ed, anzi, sembra esaltarla perché, stabilendo che la prestazione debba essere eseguita solo dal socio professionista (tanto più quello scelto dal cliente, se questi esercita il relativo diritto, ovvero quello che sia stato comunicato all'utente dalla stessa società), ribadisce la natura personale (ed infungibile) dell'opera professionale.

Ciò trova conferma proprio nell'articolo 5 del regolamento ministeriale che, disciplinando la esecuzione dell'incarico, è – se possibile – anche più restrittivo dello stesso articolo 2232 del Codice Civile.

Questa norma, infatti, prevede che il prestatore d'opera debba eseguire personalmente l'incarico, ma ammette che possa avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

La disposizione regolamentare, invece, consente al socio professionista di avvalersi di ausiliari, ma non di sostituti, se non in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, e comunque previa comunicazione dei loro nominativi al cliente. Pertanto, e paradossalmente, è più favorevole la condizione del prestatore d'opera individuale, che, nonostante la più contenuta organizzazione della sua struttura professionale e la maggiore rilevanza dell'apporto personale nello espletamento dell'incarico, potrà comunque avvalersi più facilmente di sostituti (ad esempio prevedendolo espressamente al momento dell'affidamento del mandato professionale) che non quella della società che, pur essendo stata immaginata per offrire ai professionisti modelli giuridici più adatti alla gestione di strutture organizzative più complesse, potrà ricorrere all'ausilio di sostituti solo in casi eccezionali e mai nel caso di dissenso del cliente

Il modello di StP, disciplinato dalla legge 183/2011 e dal regolamento ministeriale di imminente emanazione, non supera la bipartizione tra professionista ed imprenditore e questa impressione è confermata dalla scelta del legislatore di tenere distinta la fase del conferimento dell'incarico da quella della esecuzione, affidando l'espletamento della prestazione esclusivamente al socio professionista: scelta che potrebbe fortemente limitare la diffusione della società tra professionisti, tanto più se di capitali, perché il socio che eseguirà l'incarico affidato alla società non potrà non rispondere verso il cliente dell'esatto adempimento, sia pure in solido con l'ente, e dunque rimarrà distinto centro di imputazione di doveri.

L'iscrizione poi presso l'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività prevalente della StP può creare delle incongruenze tali da rendere inattuabile un effettivo controllo





deontologico sulle società multidisciplinari. Per rendere effettivo un controllo deontologico sulle società multidisciplinari sarebbe stato opportuno farle inscrivere a tutti gli albi o registri dei professionisti che la compongono.

La mancata iscrizione a tutti gli albi (come evidenziato dal PAT in una nota al Ministero della Giustizia) lascerebbe ampi margini a comportamenti opportunistici ed elusivi. Risulta, infatti, evidente come l'attività "formalmente prevalente" (formalizzata nello statuto o nell'atto costitutivo della StP) possa non coincidere con quella "effettivamente prevalente". La StP potrebbe, dunque, essere iscritta nell'albo o registro il cui controllo deontologico può essere meno impattante sull'attività del socio o della società stessa.

Pertanto risulta evidente che una società multidisciplinare dovrebbe essere iscritta a tutti gli albi relativi alle professioni esercitate, non fosse altro per consentire un'equa applicazione delle regole deontologiche e del regime disciplinare tipico.

Le regole deontologiche infatti, pur rispondendo a valori fondanti univoci, sono proprie di ciascuna professione e pertanto non è ammissibile che nel caso di violazione da parte di una società multidisciplinare la condotta possa essere valutata ed eventualmente sanzionata da un ordine afferente alla tutela dei valori di altra attività professionale rispetto a quella per la quale è stata evidenziata una ipotetica violazione.

Sulla base poi dell'art.12, qualora l'albo di iscrizione del professionista sia diverso da quello dell'attività prevalente della società multidisciplinare, dovrebbero applicarsi per il medesimo fatto, regimi procedurali e sanzionatori diversi, con il rischio di addivenire a conclusioni diverse.

Si vuole infine ricordare che la Camera di Commercio di Milano e di Brescia hanno già predisposto delle pagine riguardanti l'iscrizione delle STP.

LE PRIME CIRCOLARI DEGLI ORDINI IN MERITO ALLA QUESTIONE

Con circolare n 23 in data 22 aprile 2013 il CONAF ha dato le prime disposizioni riguardo alle Società professionali ai sensi dell'art.10 della legge 183/2011 e del relativo regolamento attuativo di cui al D.M. 34/2013.

Con Circolare n. 1092 del 22 aprile 2013, Prot. n. 0004364/U/24, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha fornito le prime indicazioni ai Consigli Provinciali degli Ordini relativamente alle nuove società tra professionisti.

Sul punto si ricorda la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013, del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, di attuazione dell'art. 10 della legge n. 183/2011, che regolamenta la costituzione delle società tra professionisti.

La presente Circolare si sofferma in particolare: sull'iscrizione all'albo professionale; sulle società multidisciplinari; sul diniego di iscrizione; sulla cancellazione dall'Albo; sul regime disciplinare.



dottore agronomo
dottore forestale
agronomo iunior
forestale iunior
biotecnologo agrario



XV
congresso
nazionale

Circolare n. 203/2013 del **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** e la Circolare n. 40 del **Consiglio Nazionale degli Architetti PPC**.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia
Via Po, 22 / 00198 Roma / Tel +39 06.8540174 / Fax +39 06.8555961
www.conaf.it